

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 199

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 aprile 2001)

### INDICE

ASCIUTTI: sul pagamento degli stipendi per il personale docente assunto a tempo determinato (4-17662) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 13299	DI PIETRO: sull'attribuzione dell'incarico di primario di nefrologia dell'azienda ospedaliera di Padova (4-21112) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> )	Pag. 13313
BATTAFARANO: sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili nel progetto Catasto (4-20546) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	13300	LAURO ed altri: sulla chiusura delle classi di scuola materna del liceo Chateaubriand di Roma (4-21844) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13315
BESOSTRI: sul trattamento pensionistico dei cittadini italiani emigrati in Svizzera (4-15152) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13301	MANCONI: sul trattamento penitenziario del signor Giuseppe Segato (4-21077) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	13317
BEVILACQUA: sul numero di posti a tempo determinato destinati alle scuole della provincia di Vibo Valentia (4-21390) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	13304	sugli effetti collaterali del vaccino Engerix-B (4-21373) (risp. VERONESI, <i>ministro della sanità</i> )	13319
CORTELLONI ed altri: sull'associazione CISMAI (4-22414) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i> )	13305	MANIERI: sulla domanda di partecipazione alla sessione di abilitazione presentata dalla dottoressa Tiziana Pinna (4-19550) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	13320
DANIELI: sulla vicenda dell'insegnante Luis Marsiglia (4-20630) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	13310	NAVA: sull'attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici (4-21183) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	13322
sulla vicenda dell'insegnante Luis Marsiglia (4-20773) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	13311	PEDRIZZI, SERVELLO: sull'insegnamento della lingua italiana all'estero (4-20457) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13324

10 APRILE 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 199

---

PIREDDA: sulla detenzione di due turiste italiane a Bali (4-21357) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) Pag. 13325	sull'espulsione di due cittadini italiani dal territorio svizzero in seguito alla manifestazione di protesta contro il convegno di Davos (4-22069) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) Pag. 13331
PIZZINATO: sulla crisi occupazionale della ditta Ciare (4-20510) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 13327	SARACCO: sull'utilizzo dell'SLS nei prodotti per l'igiene personale (4-20460) (risp. VERNESI, <i>ministro della sanità</i> ) 13333
RUSSO SPENA: sulla situazione occupazionale dello stabilimento di Napoli della Birra Peroni spa (4-21197) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 13329	VERALDI: sull'attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici (4-18660) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> ) 13335

---

ASCIUTTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione.* – Premesso che la direzione provinciale del Ministero del tesoro di Perugia ha inviato ai docenti precari che hanno effettuato supplenze presso scuole medie statali comunicazioni aventi per oggetto ammissioni di pagamento di stipendio;

tenuto conto che tali precari della scuola sono stati assunti in servizio con contratto a tempo determinato e che hanno prestato il loro servizio in periodi che vanno dal settembre-ottobre 1999, ovvero all'inizio dell'anno scolastico in corso;

considerato che tali ammissioni prevedono il pagamento dello stipendio dovuto a decorrere dalla data del gennaio 2000;

visto che la situazione dei precari della scuola appare già di una gravità allarmante senza che sia necessario, una volta che essi abbiano potuto per breve tempo prestare il loro servizio, aggravarla con un pagamento dello stipendio tanto protratto nel tempo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire a sanare una situazione di per sè grave e se non ritengano altresì opportuno rivedere il criterio di pagamento delle suddette prestazioni d'opera così da consentire che esso sia effettuato negli stessi tempi dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati.

(4-17662)

(20 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica quanto segue.

Al fine di rendere possibile una rapida riscossione degli stipendi al personale assunto a tempo determinato, questo Ministero ha avviato, sin dal mese di gennaio 2000, le opportune iniziative con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che si sono concretizzate nella circolare ministeriale 25 luglio 2000, n. 188.

Per il raggiungimento dell'obiettivo è stata realizzata una procedura di trasmissione telematica all'amministrazione del Tesoro per le generalità dei contratti di assunzione, ad eccezione di alcune particolari situazioni non gestibili con il sistema informativo.

Il numero dei contratti del personale a tempo determinato ha assunto dimensioni notevoli a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge

28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, con la quale, allo scopo di assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico 2000-2001, è stato confermato provvisoriamente il personale che ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche.

Poichè il Ministero del tesoro ha necessità di esaminare, per un corretto pagamento degli stipendi, le dichiarazioni di prestato servizio per ogni mese di attività, la corresponsione degli emolumenti fissi è avvenuta:

per l'attività del mese di settembre 2000 nel periodo dal 3 al 9 novembre;

per l'attività del mese di ottobre 2000 nel periodo dal 29 novembre al 4 dicembre;

per l'attività del mese di novembre 2000 nel periodo dal 19 al 22 dicembre 2000;

per l'attività del mese di dicembre entro la fine del corrente mese, compresa la tredicesima mensilità.

È stata raggiunta, inoltre, l'intesa con il Ministero del tesoro di corrispondere il trattamento economico al personale confermato in via provvisoria di cui al succitato decreto-legge e a quello assunto in attesa dell'avente diritto in base all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino al 30 giugno 2001 in modo continuativo, qualora il contratto di lavoro non si risolva prima di tale data.

Dall'elaborazione automatizzata effettuata sino al 27 novembre 2000 risulta che sono stati trasmessi al Ministero del tesoro 220.583 contratti, di cui 215.346 hanno avuto esito positivo; la differenza è dovuta essenzialmente ad errori ed incongruenze nei dati acquisiti.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

in data 21 settembre è stata emanata una dichiarazione congiunta del Ministero delle finanze e delle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA e UNSA-SALFI, al termine di un incontro svoltosi nella stessa data. Tema dell'incontro la questione relativa alla utilizzazione ed al possibile sbocco occupazionale dei lavoratori socialmente utili impiegati da oltre due anni nel progetto Catasto;

dopo ampia discussione, anche sulla base degli impegni già assunti dall'Amministrazione con il protocollo d'intesa del 21 giugno 2000 e della rilevazione delle esigenze operative connesse soprattutto alla costruzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, si è convenuto di avviare un percorso – attraverso gli opportuni raccordi con il Ministero

del lavoro – che abbia l'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei ruoli delle costituenti agenzie fiscali;

per consentire la predisposizione degli strumenti, anche legislativi, necessari per pervenire al risultato concordato, si è convenuto di prevedere intanto una ulteriore proroga che si estenda fino al 30 aprile 2001,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero delle finanze abbia definito la proroga dei lavoratori interessati sino al 30 aprile 2001.

(4-20546)

(26 settembre 2000)

RISPOSTA. – La problematica sollevata nella interrogazione cui si risponde è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, al fine di consentire la predisposizione degli strumenti, anche legislativi, necessari per pervenire alla stabilizzazione occupazionale per tutti i soggetti impegnati dal progetto «Catasto urbano», con provvedimenti direttoriali del 30 e del 31 ottobre 2000, è stata disposta la prosecuzione dell'attività in parola. Pertanto, fino al 30 aprile 2001, i predetti lavoratori continueranno ad essere utilizzati presso gli uffici provinciali dipendenti dalla agenzia del territorio.

Inoltre, in attesa di una definitiva stabilizzazione, è prevista dal mese di maggio 2001, ai sensi dell'articolo 78, comma 32, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), l'assunzione a tempo determinato, per dodici mesi, anche rinnovabili, dei lavoratori socialmente utili in parola.

*Il Ministro delle finanze*

DEL TURCO

(4 aprile 2001)

BESOSTRI. – *Ai Ministri per gli affari esteri e per gli italiani all'estero, per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che, presumibilmente, entro il 1° luglio 2001 entrerà in vigore l'accordo bilaterale tra Svizzera e Unione Europea, recentemente siglato, nell'insieme dei suoi dossier tra cui compare anche quella sulla libera circolazione delle persone;

che i cittadini italiani residenti in Svizzera saranno gradualmente equiparati ai cittadini italiani che sono emigrati in un altro qualsiasi paese dell'Unione europea e una delle conseguenze sarà che, non appena entrerà in vigore l'accordo bilaterale, per cui i regolamenti comunitari di sicurezza sociale sostituiranno gli analoghi accordi bilaterali che la Svizzera aveva stipulato con i singoli Stati facenti parte dell'Unione europea, non sarà più possibile il trasferimento dei contributi AVS all'INPS;

che tale trasferimento è oggi possibile grazie all'articolo 1 dell'accordo aggiuntivo (stipulato il 4 luglio 1969 ed entrato in vigore il 1° luglio 1973) alla Convenzione bilaterale di sicurezza sociale italo-svizzera del 14 dicembre 1962;

che questa novità colpirà gravemente gli oltre 50.000 emigrati italiani residenti in Svizzera che si trovano nella fascia di età tra i 53 e i 60 anni, per i quali la possibilità di un pensionamento anticipato secondo la normativa previdenziale italiana, con il trasferimento dei contributi dell'assicurazione elvetica a quella italiana, previsto dall'attuale convenzione bilaterale italo-svizzera di sicurezza sociale, è stata una importante e determinante soluzione alla perdita del posto di lavoro e alla mancanza di prospettive, nella perdurante crisi occupazionale che colpisce in Svizzera soprattutto gli emigrati italiani più anziani;

che nel testo dell'accordo è inoltre regolata l'assicurazione per malattia, con l'obbligo per i familiari degli italiani che lavorano in Svizzera, anche se non residenti nella Confederazione, di assicurarsi presso un'assicurazione svizzera, con costi elevatissimi e nell'impossibilità, per i non residenti, di avvalersi del servizio medico e ospedaliero elvetico;

che un grande allarme si è diffuso tra gli appartenenti alla comunità italiana in Svizzera e presso i sindacati, soprattutto dopo che il testo dell'accordo è stato dichiarato «definitivo» dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri, Flavio Cotti, il quale rispondendo al segretario ticinese del FLMO, Rolando Lepori, che gli aveva espresso le gravi preoccupazioni dei lavoratori italiani, ha parlato di testo non modificabile;

che il Consiglio generale degli italiani all'estero ha sottoposto la questione dei contributi previdenziali all'attenzione di due rappresentanti del Ministero del lavoro i quali hanno assicurato la disponibilità ad un confronto per ricercare le soluzioni più appropriate,

si chiede di sapere:

se sia possibile accompagnare gli accordi bilaterali Svizzera-Unione europea con degli annessi che salvaguardino per un tempo definito l'esistenza di accordi che riguardino i singoli paesi:

in generale, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per far sì che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale possa venire applicato un periodo transitorio almeno di cinque anni per il trasferimento dei contributi AVS all'INPS, così come è stato previsto per la possibilità di ritirare il capitale di cassa pensione, per cui sarà possibile operare il ritiro fino all'anno 2006;

se si ritenga che, nonostante la necessità di adeguare le relazioni Italia-Svizzera al sistema comunitario, per cui uno dei principi fondamentali è il pagamento all'estero delle prestazioni assicurative, non sia il caso di rispettare e aiutare coloro che sull'opportunità di godere del trasferimento dei contributi di pensione hanno costruito il proprio progetto di vecchiaia, sulla base di una lecita aspettativa;

se non si ritenga equo lasciare la possibilità di opzione tra l'assicurazione dei familiari per malattia, infortunio e invalidità permanente

nel paese di residenza, o nel luogo di lavoro del familiare cui sono a carico.

(4-15152)

(6 maggio 1999)

RISPOSTA. – Come noto il trasferimento dei contributi assicurativi versati in Svizzera dai nostri lavoratori ivi emigrati consentiva di poter ottenere un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità da parte dell'INPS, allorchè tale personale fosse rientrato definitivamente in Italia e non avesse beneficiato di alcuna prestazione pensionistica in Svizzera.

Ciò era consentito in forza dell'articolo 1 dell'accordo aggiuntivo (entrato in vigore nel 1973) alla Convenzione bilaterale italo-svizzera di sicurezza sociale del 1962.

In seguito all'entrata in vigore del recente accordo Unione europea - Confederazione elvetica in materia di libera circolazione delle persone, non è più consentita come noto la possibilità di trasferire all'INPS i contributi assicurativi svizzeri, con grave nocimento degli interessi dei pensionati, potendo essi richiedere soltanto una pensione liquidata con i soli contributi versati in Italia.

Ciò premesso, al fine di poter assicurare ai nostri lavoratori interessati una più ampia tutela pensionistica, il Ministero del lavoro e il Ministero per i rapporti con il Parlamento hanno elaborato congiuntamente un progetto di legge che verrà sottoposto al Parlamento per l'eventuale conversione in legge. Tale progetto prevede l'erogazione da parte dell'INPS del pro-quota (di pensione) maturato in Svizzera dai soggetti di cui trattasi e da corrispondersi agli interessati da subito. Il predetto assegno integrativo dell'INPS, secondo il progetto, cesserebbe di essere corrisposto ai predetti lavoratori al compimento dell'età pensionabile secondo l'ordinamento svizzero, per essere sostituito dalla pensione svizzera ad essi spettante.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e con riferimento all'«Accordo sulla libera circolazione delle persone» tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro, si fa presente che il Governo italiano si è avvalso della facoltà di opzione prevista nell'allegato II del suddetto progetto di Accordo, riguardante il «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale» (articolo 1, sezione A.1.). In tal modo si consente ad alcune categorie di cittadini italiani e comunitari residenti in Italia, che dovrebbero, di norma, essere assicurati in Svizzera, di optare per l'assicurazione al Servizio sanitario nazionale italiano. Tra questi cittadini, beneficiari dell'opzione, rientrano anche i familiari residenti in Italia di lavoratori italiani in Svizzera.

A questo proposito la Svizzera ha confermato l'assenso all'inclusione dell'Italia tra gli Stati membri che intendono avvalersi della facoltà di opzione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(26 marzo 2001)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che da qualche giorno, nella provincia di Vibo Valentia, è in atto una vibrata protesta per l'esiguo numero dei posti a tempo indeterminato destinati alle scuole della provincia stessa;

che a seguito della emanazione del decreto ministeriale 23 novembre 2000, n. 262, e relative tabelle allegate, i posti, il cui numero ammonta a 68, sono stati così suddivisi: 3 per docenti di scuola materna, 6 per la scuola elementare, per la scuola media 1 docente di educazione fisica; 8 per italiano e storia; 2 per matematica; 4 per musica, 1 per inglese; per le scuole superiori: 1 disegno per animato, 1 per fotografia, 1 per tecnologia, 1 per disegno di storia e del costume, 1 per educazione fisica, 1 per geografia, 4 per matematica, 4 per matematica e fisica, 4 per le materie letterarie negli istituti superiori, 2 per il latino nei licei e nell'istituto magistrale, 1 per latino e greco nel liceo classico, 1 per meccanica agraria, 1 per scienze naturali, 1 per tecnica fotografica, 1 per inglese, 1 per tedesco, 1 per tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina, 1 per tecnica dei servizi e pratica operativa; 10 docenti di sostegno e 1 assistente tecnico per il personale ATA;

che dalla lettura delle tabelle sulle nomine in ruolo si evince che la provincia di Vibo Valentia è sicuramente la più penalizzata nella ripartizione nazionale dei posti per l'anno scolastico 2000-2001;

che, infatti, il contingente previsto è di gran lunga inferiore alle disponibilità del territorio vibonese; la cifra che sembra meno rispondente alla disponibilità dei posti è quella relativa alla nomina di una sola unità per il personale ATA;

che giova sottolineare che per il solo profilo di collaboratore scolastico vi sono ancora 165 posti vacanti e che nel mese di settembre scorso sono state collocate in pensione 30 unità di personale;

che il personale ATA aspirante alla nomina a tempo indeterminato non supera le 30 unità e buona parte di questo personale precario, già da quattro anni, attende un posto che viene sistematicamente negato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre una revisione della tabella in oggetto, al fine di assicurare, dopo anni di stallo, una decorosa occupazione al personale di cui in premessa.

(4-21390)

(28 novembre 2000)



RISPOSTA. – La questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata.

Infatti questo Ministero, con riguardo al contingente di assunzioni da effettuare nei confronti del profilo di collaboratore scolastico, diversamente da quanto previsto dai tabulati allegati al decreto ministeriale n. 262, trasmesso con circolare ministeriale n. 263 del 23 novembre 2000, ha assegnato alla provincia di Vibo Valentia 14 posti ai fini delle immissioni in ruolo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

---

CORTELLONI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, DI BENEDETTO, CIMMINO, GIORGIANNI, MELUZZI, DENTAMARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che gli scriventi hanno appreso dell'esistenza a Milano di un'associazione denominata CISMAI, della quale sono membri plurimi ASL, oltre che centri privati, singoli psicologi, psicoterapeuti, ginecologi e medici-legali, la quale agisce nell'ambito degli accertamenti in materia di maltrattamenti e abusi sessuali su minori;

che al fine di ottenere la qualifica di associato gli aspiranti sono tenuti alla sottoscrizione di una dichiarazione di consenso con la quale, oltre ad impegnarsi all'utilizzazione e applicazione del medesimo protocollo di intervento, si obbligano altresì, vicendevolmente, a sostenere e ad avallare ciascuno l'operato dell'altro collega pure associato;

che nell'ambito del CISMAI sono istituite altresì commissioni permanenti con compiti differenziati: da quello di mantenere le relazioni e i contatti tra i vari associati a quello di individuare strategie comuni per manifestare solidarietà e sostegno ai vari operatori che, a differente titolo, si occupano del medesimo caso, allorquando i medesimi siano colpiti da critiche esterne;

che il CISMAI prevede che i casi maggiormente complessi siano portati all'esame e alla discussione dell'associazione onde ottenere pareri professionali comportamentali in ordine agli stessi;

che il sistema CISMAI risulta vulnerare il principio dell'autodeterminazione, della libertà di pensiero e azione, dell'obbligo processuale del consulente di fare conoscere al magistrato la verità, prerogative che, invece, devono essere proprie del singolo professionista di cui si avvale la magistratura;

che risulta che il CISMAI abbia richiesto l'approvazione e il riconoscimento del proprio modello e protocollo d'intervento al Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi che, fino ad oggi, lo ha negato, giusta aspre critiche scientifiche mosse dal prof. Ranzato e dal dott. Gutta;

che giusta il protocollo CISMAI l'associazione opera sul piano dell'accertamento clinico ed altresì dell'accertamento probatorio della violenza al minore;

che dalla sua costituzione ad oggi svariate procure della Repubblica italiana, tribunali e uffici del giudice per le indagini preliminari provvedono alla scelta dei loro consulenti nell'ambito degli associati CISMAI, individuando in seno allo stesso tanto i consulenti dell'accusa quanto i periti del giudice per la trattazione della stessa vicenda processuale;

che dal documento CISMAI si evince che, di fatto, gli associati avocano a sé il potere di qualificare e pronunciare l'avvenuto abuso sessuale in capo al minore precedentemente alla pronuncia dell'autorità giudiziaria;

che risulta agli scriventi che nella ASL di Mirandola la dott.ssa Paola di Blasio, la dott.ssa Cristina Rocca, la dott.ssa Sabrina Farci, il dott. Giobatta Guasto, la dott.ssa Maria Rosa Giolito sono tutti associati CISMAI e tutti firmatari della dichiarazione di consenso;

che tutti i menzionati hanno partecipato a vario titolo (consulenti del pubblico ministero, periti del giudice per le indagini preliminari, periti del tribunale) ai processi per i fatti di pedofilia della Bassa Modenese avanti il tribunale di Modena, compreso quello che vedeva come imputato anche il defunto parroco don Giorgio Govoni e parti offese parecchi minori, tra i quali i quattro fratellini di Massa Finalese,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'esistenza del CISMAI e soprattutto del fatto che questo opera seguendo un protocollo e un metodo, con riferimento al quale il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, dopo averlo disaminato, ne ha rifiutato l'approvazione;

se, considerata la mancata approvazione da parte dell'Ordine nazionale degli psicologi, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario vietare immediatamente l'utilizzo del protocollo CISMAI, stante l'alta probabilità che tale modello sia pericoloso e lesivo di importanti norme deontologiche e norme legislative;

in quali e quanti procedimenti penali e minorili sia stato applicato il discusso protocollo CISMAI e in quali e quanti procedimenti e processi penali siano stati nominati prima come consulenti dell'accusa e successivamente come periti del giudice per le indagini preliminari e del tribunale soci-affiliati CISMAI;

se sia rispondente al vero che la sola dott.ssa Cristina Maggioni, affiliata CISMAI, abbia curato per le procure italiane 358 perizie, per essere poi qualificata, nel dicembre 2000, dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Milano, la dott.ssa Tiziana Siciliano, persona incompetente, inaffidabile, neofita della materia, se non in mala fede;

se sia rispondente al vero che nella ASL di Mirandola il responsabile, dott. Marcello Burgoni, e la psicologa a contratto, dott.ssa Valeria Donati, siano affiliati CISMAI e abbiano sottoscritto la

«dichiarazione di consenso»; in caso affermativo, quali doveri si siano assunti nei confronti dell'associazione e per converso quali impegni gli altri affiliati CISMAI, compresi la dott.ssa Cristina Maggioni, la dott.ssa Cristina Roccia, la dott.ssa Sabrina Farci, il dott. Giobatta Guasto, la dott.ssa Paola di Blasio, la dott.ssa Maria Rosa Giolito si siano assunti nei confronti di dette ASL e Valeria Donati;

se non sia vero che l'applicazione del protocollo CISMAI sia palesemente lesiva dei diritti della difesa, del principio costituzionale del «giusto processo», nonché altamente idonea a snaturare le regole processuali penali esistenti giusta le quali l'accertamento probatorio è rimesso esclusivamente alla magistratura e non ai periti e alle associazioni aderenti al CISMAI;

se non sia vero che attraverso l'applicazione del metodo CISMAI si addivenga sempre e comunque a pronunce penali di condanna anche nei confronti di soggetti innocenti, giusta il fatto che il protocollo CISMAI prende le mosse dalla presunzione di colpevolezza certa dell'indagato, altresì in spregio dei principi costituzionali;

quali siano le fonti di finanziamento del CISMAI e dei suoi soci affiliati, quale sia l'entità degli introiti di denaro derivanti agli associati dallo svolgimento dell'attività per la magistratura, dai corsi di formazione tenuti presso gli enti pubblici e non, dai congressi e ogni altra strumentale iniziativa;

se il Ministro non ritenga che, giusta l'ideologia del CISMAI e dei suoi affiliati, non sussista il pericolo che i soci, nell'esercizio degli incarichi ricevuti dalla magistratura, giusta gli obblighi CISMAI a cui sono tenuti, perpetrino condotte penalmente rilevanti, come, ad esempio, la frode processuale, la falsa perizia o falsa interpretazione, intralciando, di conseguenza, l'attività dell'autorità giudiziaria, e, dunque, se il Ministro in indirizzo non ritenga che il CISMAI sia associazione vietata dall'articolo 18 della Costituzione;

se i magistrati del tribunale di Modena che, con differenti funzioni, si sono occupati dei presunti fatti di pedofilia della Bassa Modenese fossero a conoscenza, al momento del conferimento dell'incarico, che i consulenti e i periti da loro nominati facessero capo, così come la ASL di Mirandola e la dott.ssa Valeria Donati, alla stessa associazione che agisce applicando un metodo non approvato dall'Ordine nazionale degli psicologi perché ritenuto altamente pericoloso per l'accertamento della verità; in caso affermativo, quali provvedimenti, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti dei magistrati in questione;

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'aver tutti i magistrati del tribunale di Modena nominato consulenti e periti non iscritti all'albo del tribunale di Modena, ma addirittura esterni alla regione, e tutti affiliati CISMAI, integri comportamento non consono ai doveri ordinamentali.

(4-22414)

(1° marzo 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, interessato in ordine alla vicenda evocata nell'atto di sindacato ispettivo, ha riferito che il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI) è un'associazione nata nel 1993 che si propone di costituire una sede permanente di carattere formativo e culturale nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e di trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso sessuale.

Il Coordinamento, con sede legale a Milano, ha, quale obiettivo, quello di favorire lo scambio tra le diverse esperienze operative e costituirsi come sede di confronto e ricerca sul piano scientifico ed operativo, ed ha ricevuto l'adesione di numerosi centri e servizi diffusi in Italia appartenenti sia al settore pubblico (comuni ed ASL) che al terzo settore (cooperative sociali, associazioni *no profit* e di volontariato); per l'adesione all'associazione viene posta la condizione che i soci siano attivamente impegnati nella pratica professionale dei diversi interventi di protezione e di cura dei minori maltrattati e delle loro famiglie.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha aggiunto che la dichiarazione di consenso di cui si tratta nell'interrogazione risulta, dai documenti prodotti dall'associazione, esser stata approvata dall'Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia ed è all'esame del Consiglio nazionale dell'Ordine medesimo.

Quanto agli specifici aspetti trattati nell'atto di sindacato ispettivo, si fa presente che dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena si è appreso che:

a) la dottoressa Cristina Maggioni è stata nominata da un sostituto poiché, tra l'altro, indicata in svariate pubblicazioni, convegni, eccetera, come una delle massime esperte della materia;

b) il dottor Maurizio Bruni è stato nominato dallo stesso sostituto all'esito di informazioni raccolte nel settore medico-legale e giudiziario, che indicavano il predetto dottor Bruni quale uno dei massimi esperti del settore;

c) la professoressa Paola Di Blasio è titolare della cattedra di psicologia dello sviluppo presso l'Università cattolica di Milano e vanta un eccezionale *curriculum*.

La stessa procura ha comunque fatto sapere di aver contattato telefonicamente, in questi giorni, le persone suindicate, che hanno a voce comunicato che il dottor Bruni e la dottoressa Maggioni, diversamente dalla dottoressa Di Blasio, non fanno parte del CISMAI.

Dal tribunale di Modena si è appreso che la nomina dei periti, dottoresse Maria Rosa Giolito (ginecologa dirigente del servizio pubblico ASL di Torino) ed Anna Aprile (istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Padova), nell'ambito del procedimento n. 166/99 RG, è avvenuta con ordinanza dibattimentale del 6 aprile 2000, a seguito di

deliberazione in camera di consiglio; ha aggiunto che i periti sono persone di chiara fama nazionale, esperti in discipline diverse, ed appartenenti ad enti pubblici, come vuole l'articolo 67 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

È stato inoltre fatto tra l'altro presente che dei risultati dell'attività peritale e di valutazione critica si è dato conto nella motivazione della sentenza conclusiva del primo grado del procedimento stesso.

È stato infine riferito che nulla sapeva e sa il collegio dell'appartenenza dei periti ad alcun altro ente od associazione.

Il giudice per le indagini preliminari di Modena ha riferito che nel processo n. 1381/97 rnr vennero nominati periti la dottoressa Cristina Rocca, presidente del collegio peritale, la dottoressa Sabrina Farci e la dottoressa Alessandra Pagliuca; in altro procedimento, il n. 386/99 rnr, venne nominato lo stesso collegio e, a causa della maternità della dottoressa Pagliuca, la stessa venne sostituita con il dottor Giobatta Guasto, esperto di psichiatria infantile.

Il predetto giudice per le indagini preliminari ha riferito che non è stato ritenuto possibile nominare periti scelti nell'albo presso il tribunale poiché, all'epoca, l'unica psicologa iscritta - nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio - risultava la dottoressa Gabriella Galli, dipendente dell'azienda USL, tutore provvisorio dei minori coinvolti nel predetto procedimento.

Lo stesso ha, ancora, fatto presente, che la dottoressa Rocca, laureata in pedagogia e psicologia ed iscritta all'albo degli psicologi di Firenze, è docente di psicologia clinica dell'età evolutiva all'interno del corso «Maltrattamento e violenza in danno delle donne e dei bambini», organizzato dalla Pontificia Università «Auxilium» di Roma; ha svolto 29 perizie in tema di abusi sessuali di minori su incarico di uffici giudiziari minorili, e non, di Torino, Asti, Biella, Palmi e Reggio Calabria ed è autrice di numerose pubblicazioni e di due monografie. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre riferito che il dottor Guasto, già componente del tribunale per i minorenni di Genova, è del pari autore di diverse pubblicazioni apparse su riviste specializzate.

Il magistrato ha poi rilevato di ignorare il contenuto specifico del «protocollo Cismai» e di non conoscere se in tali procedimenti sia stata fatta applicazione dello stesso.

Ha, inoltre, comunicato che la stessa dottoressa Rocca ebbe effettivamente a riferire su istanza della difesa (udienza 20 maggio 1999 nell'incidente probatorio nel processo n. 386/99 rnr) che il Centro di studi Hansel e Gretel di Moncalieri (di cui fa parte unitamente alla dottoressa Sabrina Farci) era affiliato al Cismai ma il fatto che la difesa non ebbe a muovere nel corso del procedimento alcuna delle censure che sono dedotte in sede parlamentare evidenzia che le notizie relative al protocollo Cismai sono state raccolte soltanto in epoca successiva al conferimento ed allo svolgimento delle perizie.

Il presidente del tribunale di Milano, altresì interessato, ha riferito che i magistrati del settore penale, appositamente richiesti, hanno dichiarato di non conoscere l'esistenza di una associazione denominata CISMAI.

Dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano si è appreso che di sostituti componenti il 3° dipartimento, specializzato in materia di maltrattamento e abusi sessuali su minori, sette di essi non hanno affidato incarichi di consulenza tecnica ai soggetti indicati nell'interrogazione o ad associati CISMAI; uno di essi intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con la professoressa Paola De Blasio. Un altro istituto ha riferito di non aver mai affidato consulenze tecniche alla dottoressa Farci e al dottor Guasto; ha precisato di aver, forse, dato un paio di incarichi alla dottoressa Di Blasio e alla dottoressa Giolito e un incarico alla dottoressa Rocchia; ha infine rilevato, per quanto lo concerne, che alla dottoressa Maggioni risultano, da una rilevazione presso il modello 12, essere stati affidati 121 incarichi in otto anni.

Con riferimento, infine, all'ultimo quesito, deve porsi in rilievo come le norme del codice non pongano alcun limite territoriale al giudice per circoscrivere l'area nella quale ricercare ed individuare le persone da nominare come consulente.

Si fa presente, in ogni caso, che la competente Direzione generale degli affari civili ha già interessato il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi onde assumere, relativamente all'associazione CISMAI, più analitiche notizie rispetto a quelle già in possesso dell'amministrazione, notizie, quelle già in possesso dell'amministrazione, acquisite anche a seguito della trasmissione, da parte del presidente del CISMAI, di documenti illustranti gli scopi e le attività di tale associazione (della quale, stando a quanto dichiarato dallo stesso presidente, non farebbe parte la dottoressa Maggioni).

Si fa pertanto riserva di integrazioni.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(9 aprile 2001)

---

DANIELI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che: il signor Luis Marsiglia è stato al centro dell'attenzione della stampa nazionale per aver denunciato un'aggressione sulla quale sono in corso indagini;

questo fatto è stato messo in qualche modo in relazione con la posizione lavorativa del signor Marsiglia che, dopo aver insegnato religione al liceo classico Maffei di Verona per un anno, non si è più visto rinnovare l'incarico poichè non aveva esibito la documentazione richiesta;

in particolare, il signor Marsiglia non è in grado di fornire l'attestato di diploma in scienze teologiche che egli sostiene aver conseguito in Uruguay nel 1980;

a giustificazione di ciò egli afferma che esso è andato distrutto in un incendio ed al suo posto ha esibito la dichiarazione scritta di un cittadino uruguayano che testimoniava che egli è laureato;

nonostante questo fatto, egli incredibilmente è stato incaricato dell'insegnamento della religione in un altro istituto di Verona, il Cangiante;

è notorio che in Italia esistono migliaia di laureati e diplomati in grado di esibire i loro diplomi che non riescono ad accedere a posti di lavoro presso le scuole,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai, pur non essendo in possesso di un documento attestante la laurea, al signor Marsiglia è stato permesso di insegnare religione in più di una scuola;

se il Ministro in indirizzo non intenda, ove il signor Marsiglia non presenti la documentazione necessaria, di dover adire le vie legali contro lo stesso;

quali provvedimenti il Ministro stesso intenda adottare per verificare chi siano i responsabili di queste palesi irregolarità che, oltre a ledere i diritti di quanti si vedono esclusi dall'insegnamento pur avendo tutte le carte in regola, vanno a danneggiare chi studia e danno un grave colpo alla credibilità della scuola.

(4-20630)

(4 ottobre 2000)

DANIELI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il signor Marsiglia è al centro di una brutta storia iniziata con la denuncia di un'aggressione sulla cui veridicità e dinamica si attendono i risultati delle indagini disposte dalla Magistratura;

la vicenda è proseguita con un'aggressione ben più grave alla città di Verona ed alla sua provincia da parte di certa stampa e con la scoperta che il sedicente professore non è tale in quanto non ha conseguito alcun diploma in scienze teologiche;

l'interrogante con altro atto ispettivo ha chiesto di verificare le responsabilità di aver permesso che una persona sprovvista dei necessari titoli e documenti insegnasse in più scuole pubbliche;

l'interrogante ricorda che qualche anno fa una persona che per alcuni anni aveva insegnato matematica pur non possedendone i titoli ha dovuto restituire allo Stato gli stipendi indebitamente percepiti,

l'interrogante chiede di sapere se alla luce dei fatti emersi il Ministro in indirizzo non intenda attivare le procedure per recuperare allo Stato quanto percepito indebitamente dal signor Marsiglia.

(4-20773)

(12 ottobre 2000)

RISPOSTA. (\*) – Con riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto si comunica che la normativa vigente assegna la competenza a designare i docenti di religione cattolica all'ufficio diocesano della curia vescovile: nelle scuole secondarie la procedura muove dalla comunicazione alla suddetta curia, da parte del dirigente scolastico, del fabbisogno orario per la copertura delle ore di insegnamento di religione; successivamente l'autorità ecclesistica invia la propria proposta di nomina con l'indicazione dei nominativi dei docenti ritenuti idonei.

Riguardo al caso del professor Marsiglia, il provveditore agli studi di Verona ha riferito che il responsabile dell'ufficio diocesano della curia ha ritenuto che i titoli di studio posseduti dallo stesso fossero comunque sufficienti per l'affidamento dell'incarico; l'idoneità del docente scaturiva dal fatto che egli ha frequentato il corso di studi dell'Istituto superiore di scienze religiose di Verona al fine di conseguire il diploma di magistero in scienze religiose (compreso tra i titoli prescritti per l'insegnamento in questione).

Il professore in parola, alla fine del mese di giugno 1999, aveva concluso il corso presso il predetto istituto ed avrebbe dovuto soltanto discutere la tesi per il conseguimento del diploma di magistero in scienze religiose.

Sulla base di tali presupposti la curia ha ritenuto di poter riconoscere l'idoneità al professor Marsiglia e di poterlo quindi designare per l'insegnamento.

D'altra parte, allo stato attuale, risulta difficile poter ipotizzare che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie possa essere affidato esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti prescritti (titolo accademico in teologia o in altre discipline ecclesiastiche rilasciato da una facoltà approvata dalla Santa Sede, attestato di conseguimento di corso di studi teologici in un seminario maggiore, diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto riconosciuto dalla Santa Sede, docenti laureati, provvisti di un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI).

La difficoltà cui si è fatto cenno deriva proprio dalla insufficienza numerica, a livello generale, dei docenti in possesso dei titoli previsti; ne consegue che diventa abbastanza frequente l'affidamento dell'insegnamento in parola a soggetti che frequentano uno dei corsi sopra elencati come nel caso del professor Marsiglia che, come innanzi precisato, ha terminato nel giugno del 1999 tutti gli esami del corso.

Alla luce delle considerazioni esposte e tenuto conto che vi è stata una effettiva prestazione di servizio, si ritiene non possa sussistere lo

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.



spazio per un recupero erariale di quanto percepito dall'interessato per la sua attività di insegnante.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

---

DI PIETRO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e della giustizia.* – Premesso che:

nell'anno 1995 la Facoltà di Medicina dell'Università di Padova era chiamata a deliberare l'attribuzione di un incarico annuale di funzioni primariali per la Divisione di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

si presentavano due candidati e la Facoltà affidava ad una commissione la valutazione dei *curricula* dei due unici partecipanti;

l'incarico veniva affidato al partecipante che non aveva alcuna specifica esperienza in Nefrologia, in quanto proveniva da un reparto medico dove svolgeva mansioni di responsabile di un «Servizio di Osteoporosi»;

il partecipante escluso, ritenendo di essere stato leso in un suo legittimo interesse, presentava, senza successo, ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, il quale accoglieva il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'attribuzione dell'incarico di cui trattasi;

non solo l'Università di Padova, in data odierna, non ha ancora ottemperato alla sentenza del Giudice Amministrativo, ma ha continuato a rinnovare gli incarichi all'illegittimo assegnatario nonostante il TAR del Veneto avesse anno per anno sistematicamente cessato i provvedimenti di assegnazione dell'incarico;

inaccettabili ed oscuri appaiono i chiarimenti sulla vicenda prodotti dal Preside della Facoltà, prof. Angelo Gatta, con prot. N. 288 dell'11.12.1995, sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione esaminatrice;

da accertamenti condotti dal Comando Carabinieri per la Sanità, N.A.S. di Padova, risulta (si veda la nota informativa n. 4/38 del 16.08.1999) che nel reparto di Nefrologia 1<sup>a</sup>, nell'anno 1996 e cioè durante l'illegittimo incarico, i ricoveri e quindi la relativa spesa hanno subito un «inappropriato» incremento del 30% rispetto all'anno precedente ovvero ben il 30% dei ricoveri effettuati in quel periodo non avevano ragion d'essere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ognuno per la propria competenza, di dover aprire indagini ispettive sulla gravissima vicenda;

se, in linea di principio ed in ossequio alla legalità, ritengano di essere tenuti all'ottemperanza delle determinazioni del Giudice Amministrativo e quindi all'attuazione dei diritti;

se e quali provvedimenti intendano prendere in tempi solleciti.

(4-21112)

(8 novembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente che il rettore dell'Università degli studi di Padova, interpellato in proposito, ha comunicato quanto segue, sulla base delle precisazioni fornite dal preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo.

In particolare il rettore ha fatto presente che la pertinenza al settore scientifico disciplinare dell'incarico affidato alla professoressa D'Angelo di responsabile primariale di una divisione di nefrologia risulta dal fatto che la medesima, fin dalla presa di servizio presso l'ateneo di Padova, è stata professore associato di nefrologia.

Il rettore ha precisato, inoltre, che la nota n. 288 dell'11 dicembre 1995, menzionata nell'atto ispettivo, non fornisce effettivamente nessun chiarimento sulla vicenda in questione e il numero di protocollo si riferisce ad una relazione inviata al professor Gatta dalla commissione nominata dal consiglio di facoltà del 19 ottobre 1995 per l'indagine istruttoria sui *curricula* degli aspiranti alla qualifica superiore per la responsabilità primariale della divisione di nefrologia I.

Tale relazione era stata richiesta dal preside della facoltà per rispondere ad una richiesta di chiarimenti presentata dal professor Baggio.

In relazione agli asseriti ricoveri inappropriati, il rettore ha trasmesso le notizie fornite dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova, il quale ha comunicato quanto segue.

Dal controllo delle cartelle cliniche della divisione di nefrologia I relativo ai ricoveri dell'anno 1996 – operazione svolta nell'ambito delle verifiche poste in essere tra l'azienda ospedaliera e l'USL n. 16 – è emerso, in sintesi, che su un totale di 795 ricoveri 379 sono stati superiori a 2 giorni di degenza e di questi 23 inappropriati per giornate di permesso rispetto alle giornate di degenza, 416 ricoveri con degenza di 0-1 giorni e di questi 405 inappropriati (nella quasi totalità ricoveri a completamento diagnostico o *follow up* periodico quali esami ematochimici, urografia, ecografia, eccetera).

Al riguardo, il direttore sanitario ha sottolineato che nell'anno 1996 non era stato attivato il servizio di *day hospital*, subentrato poi nel 1997.

La scansione così come sopra utilizzata per il controllo rispondeva a precisi indirizzi regionali che suggerivano una valutazione specifica della proporzione dei casi – per ciascun DRG – della durata di un giorno ovvero entrati ed usciti lo stesso giorno e la proporzione dei casi – per ciascun DRG – della durata di due giorni.

Delle risultanze sono stati resi edotti gli organismi regionali di controllo e la giunta regionale che ha provveduto a definire la questione con la deliberazione n. 2423 del 5 luglio 1999.

Il direttore sanitario ha infine sottolineato che solo l'approvazione nel dicembre 1996 della legge finanziaria per l'anno 1997, articolo 1, comma 18, ha introdotto il principio secondo il quale esami a completamento diagnostico o accertamenti preliminari finalizzati a ricoveri e a interventi chirurgici programmati nella stessa struttura ospedaliera sono remunerati dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e al DRG e resi, dunque, *ticket* - esenti.

Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti giurisdizionali, il rettore ha fatto presente che l'Università di Padova ha provveduto a rinnovare gli atti annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1510/98, concludendo il relativo procedimento con decreto rettorale n. 1075 del 24 maggio 2000, copia del quale è stata ricevuta dal professor Baggio in data 28 giugno 2000.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico in parola, il rettore ha infine comunicato che negli anni accademici successivi il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia ha sempre deliberato in merito prima di conoscere le relative pronunce dei giudici amministrativi, alle quali l'ateneo darà del resto esecuzione secondo le indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato, tenuto conto delle eventuali impugnazioni già pendenti o proponibili.

In relazione a quanto riferito dal rettore dell'Università di Padova, questo Ministero ritiene di aver fornito idonei chiarimenti sulle questioni poste dall'onorevole interrogante e di non dover adottare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ulteriori provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università  
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(5 aprile 2001)

---

LAURO, ASCIUTTI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, NOVI, GERMANÀ, PEDRIZZI, TERRACINI, ZAMBRINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* –

Premesso che durante il Consiglio d'Istituto del 13 dicembre 2000, il consigliere culturale dell'Ambasciata di Francia, Monsieur Patrik Talbot, ha annunciato che, su decisione presa dal direttore dell'AEFE (Agenzia per l'insegnamento del francese all'estero), le due classi della Petite Section della scuola materna del liceo Chateaubriand di Roma saranno chiuse a partire dal 2001;

considerato:

che la libertà di insegnamento deve essere tutelata e garantita anche per le minoranze linguistiche;

che la decisione di cui in premessa scaturisce essenzialmente per problemi di ordine locale,

gli interroganti chiedono di sapere se risulti vero che:

il comune di Roma e l'ex sindaco Rutelli non hanno dato le autorizzazioni necessarie all'istituto per ampliare il complesso di Villa Strohl-Fern;

se si intenda risolvere tale situazione al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla scuola di continuare a svolgere adeguatamente la propria attività di insegnamento.

(4-21844)

(18 gennaio 2001)

RISPOSTA. – In relazione a quanto riferito dagli onorevoli interroganti, si osserva che le decisioni di politica scolastica relative alle classi della scuola materna del liceo Chateaubriand non rientrano nelle competenze del Ministero degli affari esteri, bensì scaturiscono dalle direttive delle autorità scolastiche francesi. Ciò nondimeno il problema della diffusione dell'insegnamento della lingua francese in Italia ed italiana in Francia è seguito con particolare attenzione da parte italiana ed è stato sollevato anche nel recente vertice italo-francese di Torino del 29 gennaio 2001, auspicandosene il potenziamento e lo sviluppo.

D'altro canto, la disponibilità di locali per il complesso scolastico del liceo Chateaubriand all'interno di Villa Strohl-Fern è condizionata dalle intese raggiunte tra l'Italia e la Francia che prevedono, da un lato, la destinazione di parte della Villa a fruizione del pubblico e dall'altro il trasferimento del liceo ad altra sede.

Per venire incontro a tale esigenza e consentire la costruzione del nuovo liceo il Governo italiano aveva messo a disposizione del Governo francese dal 1992 un'area edificabile sita in località Acquafredda.

Nel giugno del 2000 l'ambasciata di Francia ha comunicato al Ministero degli affari esteri che le autorità francesi ritengono tale terreno non più adatto per la costruzione del nuovo liceo ed hanno annunciato che avrebbero cercato nuove soluzioni nel rispetto degli impegni presi all'apertura del parco di Villa Strohl-Fern al pubblico.

Da parte italiana si è manifestata ancora una volta la massima disponibilità a collaborare con le autorità francesi nel reperire locali adatti ad ospitare altrove il liceo.

In occasione del sopracitato vertice italo-francese di Torino infine il Ministro degli affari esteri onorevole Dini ha attirato l'attenzione del collega Védrine sulla necessità di risolvere definitivamente l'annosa questione della nuova sede del liceo a Roma, ricevendo assicurazioni che concrete proposte saranno avanzate da parte francese al più presto.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(28 marzo 2001)

MANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il giorno 9 maggio 1997 un gruppo di persone – definite «i serenissimi» – occupavano il campanile di piazza San Marco a Venezia, con lo scopo di rivendicare «l'autogoverno del Veneto». A seguito di ciò, venivano arrestati gli autori materiali dell'assalto: Cristian Contin, Gilberto Buson, Luca Peroni, Flavio Contin, Andrea Viviani, Fausto Faccia, Antonio Barison e Moreno Menini;

che Giuseppe Segato, pur non avendo partecipato materialmente all'azione, veniva fermato e arrestato come «ideologo» del gruppo. Il Segato veniva condannato, in primo grado, a 6 anni e 4 mesi di reclusione (poi ridotti a 3 anni e 7 mesi), per il reato di «eversione», per concorso morale con il gruppo che occupò materialmente il campanile;

che il procuratore Giuseppe Toso della Procura di Venezia, nell'impugnazione della sentenza di condanna di Giuseppe Segato davanti alla Corte di cassazione, ha sostenuto che i «fatti del campanile di San Marco» non dovevano ritenersi «eversivi dell'ordinamento costituzionale e democratico dello Stato»;

che gli autori materiali dell'assalto sono stati affidati, dal tribunale di sorveglianza, ai servizi sociali, ai sensi dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario;

che la stessa richiesta di affidamento ai servizi sociali, inoltrata dal Segato, è stata respinta;

che, dunque, il Segato e un'altra persona condannata nelle medesime circostanze, Luigi Faccia, stanno subendo un trattamento diseguale rispetto agli autori materiali del reato principale, già affidati ai servizi sociali,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti suesposti;

se convenga nel valutare quanto meno anomalo il protrarsi della detenzione degli «ispiratori» di un reato, i cui autori materiali sono in esecuzione penale esterna;

quali iniziative ritenga di poter adottare – nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura – affinché tale situazione possa trovare una equa soluzione.

(4-21077)

(7 novembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla procura generale presso la corte di appello di Venezia e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La citata procura generale ha al riguardo premesso che la concedibilità della misura dell'affidamento ai servizi sociali presuppone, trattandosi di reato eversivo (articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario) la mancanza di elementi che facciano ritenere la sussistenza di collega-

menti del detenuto con la criminalità eversiva; nessuna comparazione è quindi possibile in astratto fra posizioni diverse dovendosi in concreto valutare se l'interessato dimostri di aver recepito principi di risocializzazione.

Ciò posto in termini generali, si riferisce quanto segue sulla posizione dei singoli detenuti in questione.

Giuseppe Segato, che si autodefinisce come l'ideologo del gruppo, ha fatto istanza di affidamento in prova e di liberazione anticipata, in relazione alla sentenza della corte d'assise d'appello di Venezia del 12 gennaio 1999. Tale istanza come detto in precedenza è stata rigettata su conforme richiesta del procuratore generale d'udienza con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia del 18 luglio 2000. Il citato tribunale ha ritenuto che pur essendovi le condizioni effettive per la concessione del beneficio, stante il riconoscimento dell'aggravante del fine di eversione dell'ordinamento costituzionale (4-bis), l'affidamento può essere concesso solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità eversiva. Nella specie si è poi osservato che il condannato, pur essendosi pubblicamente discostato in passato dalle posizioni degli altri partecipanti all'azione, ha continuato a manifestarsi quale convinto propugnatore della «autonomia veneta» mediante svariate azioni divulgatorie descritte nell'ordinanza.

Luigi Faccia, detenuto attualmente presso la casa circondariale di Lodi (Milano) ove usufruisce del beneficio dell'ammissione al lavoro all'esterno ex articolo 21 dell'ordinamento penitenziario dal 23 novembre 2000, non presenta a tutt'oggi i requisiti per richiedere alcuna misura alternativa, avendo termine la pena a lui inflitta il 21 dicembre 2004. Dalle relazioni socio-familiari del centro di servizio sociale di Milano e dalla relazione di sintesi del GOT della casa circondariale di Lodi, risulta che «rispetto ai reati commessi il soggetto mantiene un atteggiamento acritico... minimizzandone la rilevanza penale».

Moreno Menini, che al momento dell'esecuzione dei reati aveva meno di 21 anni e nei cui confronti quindi trovavano applicazione le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989 - norme di attuazione, di coordinamento e transitorie sul processo penale a carico di imputati minorenni - è attualmente in sospensione di pena.

Quanto a Luca Peroni, il tribunale di sorveglianza di Venezia ha in un primo tempo rigettato, con ordinanza dell'8 marzo 1999, la richiesta di affidamento in prova, tenuto conto delle posizioni acritiche del detenuto nei confronti del reato commesso. A seguito di successiva istanza dello stesso tenore, il tribunale, preso atto di una revisione delle posizioni del soggetto, con ordinanza n. 4255/99 ha concesso l'affidamento tuttora in corso. Il Peroni è attualmente in carico al centro di servizio sociale di Verona.

Per quanto riguarda Cristian Contin, Fausto Faccia, Gilberto Buson, Flavio Contin e Antonio Barison lo stesso tribunale di sorveglianza di

Venezia ha concesso con distinti provvedimenti ai predetti detenuti il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale di Padova.

*Il Ministro della giustizia*

FASSINO

(9 aprile 2001)

MANCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la signora Emma Sorrentino, in ragione della sua professione di estetista, si è sottoposta, nel 1997, alla vaccinazione antiepatite B con il vaccino Engerix-B, prodotto dalla Smithkline-Beecham;

che la somministrazione della prima dose è avvenuta il 5 marzo 1997 e quella della seconda il 4 aprile dello stesso anno;

che nei giorni immediatamente successivi alla somministrazione sono comparse mialgie agli arti inferiori e forme di astenia; tali sintomi si sono progressivamente aggravati fino a determinare *deficit* stenico prevalente al cingolo femorale;

che il giorno 5 settembre 1997 a Emma Sorrentino è stata somministrata la terza e ultima dose del vaccino e immediatamente le sue condizioni si sono aggravate, fino a renderle impossibile, oltre che i movimenti più ordinari, anche la deambulazione e l'attività lavorativa;

considerato:

che la documentazione medica disponibile evidenzerebbe una correlazione diretta tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della grave malattia (polimiosite) che ha colpito Emma Sorrentino;

che nella scheda relativa al vaccino Engerix-B, redatta dalla ditta produttrice e inserita nel libro del farmaco USA (PDR – Physician's Desk Reference), viene indicata, tra gli effetti collaterali osservati dopo l'immissione in commercio, la sclerosi multipla e che non c'è traccia, invece, di questo effetto collaterale, né peraltro della miosite, nelle schede italiane approvate dal Ministero della sanità e inserite nel REFI (Repertorio farmaceutico italiano);

che la miosite risulta tra gli effetti collaterali da uno studio effettuato dal Food and Drug Administration, unitamente al Centro governativo per il controllo delle malattie infettive di Atlanta;

che lo stesso studio confermerebbe la pericolosità del vaccino per la sua capacità di favorire la comparsa di malattie autoimmuni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria l'immediata sospensione e il conseguente ritiro dal commercio del vaccino Engerix-B, allo scopo di procedere a ulteriori e approfonditi studi per verificarne i possibili effetti;

se non consideri indispensabile, in ogni caso, la revisione dei foglietti illustrativi dei vaccini, in modo che, attraverso una corretta e pre-

cisa indicazione dei possibili effetti collaterali del prodotto, sia possibile al cittadino tutelare la propria salute.

(4-21373)

(28 novembre 2000)

RISPOSTA. – In riferimento ai quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che già nel 1998 il Ministero della sanità – Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza – ha provveduto a fare inserire negli stampati – alla sezione effetti indesiderati – della specialità medicinale «Engerix B» la seguente frase: «... sono stati riportati casi di sclerosi multipla dopo la somministrazione di vaccino antiepatite B: è stata osservata solo una correlazione temporale, per ora nessuna relazione causale è stata dimostrata...».

Per quanto riguarda la miosite, si precisa che essa non è menzionata negli stampati USA né in quelli europei e che, nella letteratura scientifica corrente, non vi sono elementi che suggeriscano una possibile relazione causale fra l'insorgenza di tale patologia e la vaccinazione antiepatite B.

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(9 aprile 2001)

MANIERI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la dottoressa Tiziana Pinna di Nardò (Lecce), laureata in lettere classiche, ha presentato domanda di partecipazione alla sessione di esami preceduta dalla frequenza di un corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle materie di latino e greco nel liceo classico;

che tale domanda poteva essere presentata in quanto l'interessata risultava in possesso, tra l'altro, del requisito di anzianità di servizio, 360 giorni tra l'anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della relativa ordinanza ministeriale del 15 settembre 1990, e tenuto conto del periodo di astensione facoltativa per gravidanza ivi compreso;

considerato che la dottoressa Pinna è stata esclusa con provvedimento del provveditore agli studi di Lecce dalla sessione di abilitazione in questione e successivamente ammessa con riserva alla frequenza del corso abilitante dallo stesso provveditore, a seguito del ricorso gerarchico presentato dall'interessata e con l'effetto limitato al periodo intercorrente tra la presentazione del ricorso stesso e la relativa decisione;

atteso che l'interessata per autotutelare i propri interessi ha fatto ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla sessione di abilitazione emanata dal provveditorato, previa sospensio-



ne dell'esecuzione dello stesso e che il TAR, con sentenza dell'8 marzo 2000, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, con ciò riconoscendo la sussistenza potenziale dei presupposti di violazione della legge sulla tutela dei diritti della lavoratrice madre e la conseguente ammissione con riserva alla frequenza del corso di abilitazione in questione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro della pubblica istruzione non si ritenga di dover procedere all'accoglimento della istanza proposta dall'interessata con l'inoltro del ricorso gerarchico disponendo l'ammissione «senza riserva» alla partecipazione della sessione di abilitazione in questione; ciò alla luce non solo della decisione del TAR di accoglimento dell'istanza di sospensione ma soprattutto della esigenza di assicurare una tutela dei diritti e delle prerogative delle lavoratrici madri, che sono previsti dall'ordinamento ma che, soprattutto, si impongono in relazione all'esigenza di affermazione sostanziale dei principi di solidarietà sociale e pari opportunità su cui deve fondarsi un equo, civile ed equilibrato sistema di sicurezza sociale a favore della maternità e, in generale, dell'infanzia come valori pilastro della società futura sui quali si richiama l'attenzione dei competenti Ministri per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;

se non si ritenga del tutto inopportuno il mantenimento della «riserva» alla luce di quanto richiamato, atteso che esso costituisce un comportamento che non può giustificarsi se non nella pervicace interpretazione restrittiva della norma da parte del Ministero della pubblica istruzione che, peraltro, imporrebbe anche l'ulteriore corso della istanza al TAR di annullamento, con evidente diseconomia amministrativa e giudiziaria, dato il potere ministeriale di sanare in via definitiva la questione.

(4-19550)

(7 giugno 2000)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è in fase di definizione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti il provveditore agli studi di Lecce sta provvedendo a sciogliere positivamente la riserva con la quale la dottoressa Tiziana Pinna di Nardò è stata ammessa alla sessione riservata di abilitazione.

Ciò a seguito del diverso orientamento assunto da questo Ministero sulla computabilità del periodo di congedo facoltativo per il raggiungimento del requisito minimo per la partecipazione alla procedura concorsuale, in ragione della consolidata giurisprudenza intervenuta in materia di computabilità di periodi di assenza dal servizio di segno opposto alle tesi sostenute dal Ministero medesimo.

Con la circolare ministeriale n. 215 del 1999, contenente chiarimenti in merito all'applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, sono state, quindi, fornite nuove indicazioni al riguardo ed in particolare

è stato precisato che l'assenza per astensione facoltativa di per sé non comporta la mancata valutazione del periodo ma è necessario che concorra l'ulteriore accertamento della mancanza di retribuzione.

Nel caso in specie, a seguito di ulteriori accertamenti disposti presso l'INPS e presso l'istituto legalmente riconosciuto, datore di lavoro della docente in parola, è stato rilevato che la docente, pur se in congedo facoltativo per maternità, ai sensi della legge n. 1204 del 1971, è stata retribuita.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

NAVA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

con la circolare ministeriale n. 193 del 2000 una serie di direttori generali del Ministero della pubblica istruzione sono stati delegati a formalizzare i provvedimenti di proposizione dei dirigenti scolastici alle scuole autonome;

nel frattempo è stato emanato il decreto-legge n. 240 del 2000, convertito dalla legge n. 306 del 2000, con la quale viene disciplinata, con effetto dal 1° settembre 2000, la preposizione dei predetti dirigenti scolastici limitatamente ai casi di cui gli stessi si trovino in posizione di comando presso l'amministrazione e distacco sindacale, ovvero ricoprono cariche di Governo e parlamentari (articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993);

l'estensione della suddetta disciplina alla generalità della dirigenza scolastica era prevista da una apposita norma dello schema di regolamento concernente la riforma dell'amministrazione scolastica, norma successivamente espunta dal testo approvato dal Consiglio dei ministri in data 27 ottobre 2000 a seguito di un rilievo della Corte dei conti che ne contestava la legittimità, in conseguenza dell'assenza di una fonte primaria che consentisse di disporre con atto regolamentare,

l'interrogante chiede di sapere:

su quali basi normative si fondi la delega concessa ai direttori generali con la succitata circolare n. 193 del 2000;

se non si ritenga di fare preventiva chiarezza, sotto il profilo giuridico, sulla posizione di tutti i dirigenti scolastici, così come previsto per il personale di cui al citato articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993 dal riferito decreto-legge n. 240 del 2000;

se non si ritenga urgente definire tali posizioni prima che vengano costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dal momento che successivamente i dirigenti scolastici andranno a «negoziare» privi di chiara e definita legittimazione giuridica, oltretutto su materie già deli-

berate dal collegio dei docenti, con il rischio non infondato che si creino nelle scuole occasioni di conflittualità generalizzate.

(4-21183)

(10 novembre 2000)

RISPOSTA. – L'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che gli incarichi dirigenziali vengano attribuiti dal «dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale». Tale normativa costituisce, pertanto, il fondamento giuridico in base al quale ai direttori generali è attribuita la competenza ad adottare i procedimenti di preposizione dei capi di istituto alle istituzioni scolastiche autonome (articolo 25-ter, comma 1, del citato decreto legislativo).

Come atto formale di delega, allegato alla circolare ministeriale n. 193 del 2000, tale competenza è stata demandata ai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, non essendo prevista a livello periferico regionale del Ministero della pubblica istruzione la qualifica di livello dirigenziale generale.

A tale determinazione si è addivenuti in considerazione della esigenza di dover adottare i provvedimenti di preposizione in tempi ristretti per il ritardo nel completamento delle attività presupposte. Infatti, com'è noto, il primo dimensionamento della rete scolastica e i provvedimenti di riconoscimento dell'autonomia e della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche sono stati portati a compimento solo poco tempo prima dell'inizio del corrente anno scolastico.

Questa circostanza, unita anche alla considerazione che i provvedimenti di preposizione appena citati non presentavano margini di discrezionalità, ha reso indispensabile l'adozione del provvedimento di delega di firma ai dirigenti degli uffici scolastici periferici, per rendere possibile la preposizione dei capi di istituto alle istituzioni scolastiche autonome entro il 1° settembre 2000, con conseguente acquisizione della qualifica dirigenziale.

Si ritiene, infine, di evidenziare che l'istituto della preposizione alle istituzioni scolastiche autonome riguarda tutti i capi d'istituto che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi corsi, compresi quelli di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del più volte menzionato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge n. 306 del 2000, ha stabilito anche per i capi di istituto di cui al citato articolo 25-ter l'assunzione della qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con

attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici e con mantenimento della loro posizione giuridica.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

PEDRIZZI, SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel corso di un convegno svoltosi alla Farnesina lo scorso luglio, al quale hanno partecipato i responsabili culturali provenienti dai cinque continenti, è stato constatato che, nonostante lo studio dell'idioma italiano sia sempre più richiesto nel mondo, questioni di carattere burocratico ne impediscono la sua diffusione all'estero;

che gli istituti italiani di cultura all'estero sono 93 nei quali lavorano 130 persone, in gran parte provenienti dal mondo della scuola media, fatta eccezione per alcuni noti intellettuali;

che il direttore generale del Ministero degli affari esteri per la promozione culturale, Gianfranco Facco Bonetti, ha affermato che i finanziamenti stanziati in Italia per la diffusione della lingua all'estero sono di gran lunga inferiori a quelli degli altri paesi europei, i quali si servono di istituti privati o sostenuti da privati che, pertanto, vengono gestiti con una particolare attenzione al rapporto tra costi e benefici;

che al contrario gli istituti italiani si avvalgono di personale «esportato» non certo e non solo per motivi di merito e che, invece di passare la mano ogni quattro anni, come avviene per i funzionari della carriera diplomatica, tende a rimanere il più possibile all'estero per poter continuare a percepire gli alti stipendi;

preso atto che di recente l'insegnamento dell'italiano è fortemente richiesto in diversi paesi tanto che il ministro Facco Bonetti spiega che chi sceglie una seconda lingua (l'inglese ha il primo posto indiscusso), per una finalità non utilitaristica è attratto dal fascino dell'italiano,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, del caso, se intendano intervenire, ciascuno per quanto di sua competenza, al fine di valorizzare la lingua italiana all'estero attraverso lo stanziamento di maggiori finanziamenti, un più razionale uso degli stessi e l'utilizzo di personale qualificato in sede, selezionato attraverso concorsi esterni.

(4-20457)

(20 settembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti si fa presente che gli istituti italiani di cultura sono regolamentati dalla legge n. 401 del 1990, le cui indicazioni normative vengono rigorosamente applicate.

Il personale degli istituti appartiene ad un ruolo specifico nell'ambito del Ministero degli affari esteri e come tale svolge le proprie funzioni alternativamente presso gli istituti all'estero e presso il Ministero a Roma, con regole di alternanza molto precise, contenute nell'accordo di mobilità - sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione - e valide per tutto il personale del Dicastero.

Per quanto riguarda lo stanziamento di maggiori finanziamenti, un più razionale uso degli stessi e l'utilizzo di personale qualificato in sede, selezionato attraverso concorsi esterni, si segnala che quasi tutto il personale in servizio è stato a suo tempo selezionato attraverso concorsi esterni e che un ulteriore concorso, già autorizzato per 40 posti, è previsto per la fine dell'anno in corso.

Al fine della razionalizzazione delle strutture, inoltre, l'amministrazione ha preparato un disegno di legge di riforma della legge n. 401 del 1990, attualmente al concerto interministeriale, e richiesto un conseguente maggiore stanziamento di finanziamenti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(2 aprile 2001)

---

PIREDDA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che da notizie di stampa riportate con grande evidenza in prima pagina dal quotidiano «L'Unione Sarda», il più diffuso della Sardegna, risulta che siano state liberate dal carcere di Bali, dopo 100 giorni di prigionia in galere da terzo mondo con sevizie varie, interrogatori farsa e imbrogli di vario genere in cui sarebbero stati coinvolti la polizia locale e qualche magistrato, due turiste italiane,

si chiede di sapere:

se l'assistenza alle due italiane in questa paurosa avventura da parte della nostra diplomazia sia stata all'altezza della situazione e conforme al più volte declamato grande prestigio del nostro paese;

se risponda a verità che Claudia Fontanarosa e Pilar Sanjust sono state costrette a pagare una cifra pari a 250 milioni di lire per essere liberate;

se le notizie di gravi sevizie subite dalle due giovani turiste siano vere e nel caso quali provvedimenti diplomatici siano stati disposti in sede italiana e in sede di Unione europea;

se in particolare il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno diminuire il livello della nostra rappresentanza diplomatica;

se non ritenga necessario sconsigliare ai turisti italiani viaggi turistici in Indonesia.

(4-21357)

(22 novembre 2000)

RISPOSTA. – Non appena ricevuta notizia dell'arresto delle connazionali Claudia Fontanarosa e Pilar Sanjust, avvenuto il 18 agosto 2000, l'ambasciata in Giakarta si metteva immediatamente in contatto con le interessate per fornire loro la massima assistenza. Poiché le connazionali erano in stato di arresto a Bali, anche il console onorario sul posto si attivava per offrire loro ogni possibile supporto.

L'ambasciatore d'Italia interveniva tempestivamente e con decisione presso le autorità locali, ottenendo che le connazionali beneficiassero degli arresti domiciliari presso un istituto ospedaliero, in condizioni dunque sensibilmente migliori rispetto ad altri stranieri arrestati nello stesso frangente. Non risulta pertanto che le ragazze abbiano subito gravi sevizie.

Il 3 ottobre l'ambasciatore stesso si recava a Bali per incontrare personalmente il governatore di Bali, il presidente del tribunale, il procuratore generale dell'isola, il capo della polizia ed il capo della sezione narcotici.

Grazie a tali incontri egli otteneva formali rassicurazioni sull'intenzione di concludere il processo il più speditamente possibile, applicando alle connazionali tutte le attenuanti previste dalla normativa locale.

A seguito di questi contatti e di un successivo ulteriore incontro dell'ambasciatore con il procuratore generale dello Stato indonesiano, il 14 novembre si teneva l'udienza relativa alle connazionali Sanjust e Fontanarosa, che si concludeva in effetti con l'applicazione di tutte le attenuanti previste dalla legge locale e con una pena di tre mesi di detenzione, comprensiva del periodo di detenzione preventiva già scontato. Le connazionali venivano quindi rilasciate il 20 novembre scorso.

Va infine tenuto conto che l'Indonesia ha adottato una normativa particolarmente severa per contrastare il traffico di stupefacenti e che di tale circostanza viene data regolare informazione ai turisti italiani che intendono recarsi in quel paese, anche attraverso le apposite schede-paese predisposte dall'unità di crisi della Farnesina e pubblicizzate attraverso il sito internet del Ministero degli affari esteri.

Si ritiene quindi che l'ambasciata a Giakarta abbia prestato tutta la possibile assistenza alle connazionali e che le autorità indonesiane, pur con i limiti loro imposti dal dovuto rispetto della normativa locale e delle prerogative di autonomia e indipendenza di quella magistratura, abbiano offerto ogni possibile collaborazione per raggiungere una positiva soluzione della vicenda.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(2 aprile 2001)

---

PIZZINATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso che:

la ditta Ciare sita nel comune di Senigallia (Ancona), svolgente attività di progettazione, realizzazione, vendita altoparlanti, con 99 dipendenti (18 impiegati, 8 intermedi e 73 operai di cui 34 donne), con atto del 2 agosto 2000 avviava procedura di mobilità con decorrenza immediata per 40 dipendenti;

la riduzione del personale della ditta Ciare è iniziato dal 1993 passando dagli originari 200 dipendenti agli attuali 99;

la ditta Ciare aveva ottenuto il 13 aprile 1994, per la ristrutturazione che avrebbe dovuto assicurare il suo rilancio, un finanziamento dal Ministero dell'industria (previsto dalla legge n. 46 del 1982) pari a lire 1.140.599.000 a fondo perduto e a lire 2.162.202.000 da restituire in quindici anni (di cui dieci al tasso del 6,66 per cento e cinque al tasso dell'1,665 per cento);

sono stati effettuati investimenti pari a lire 4.466.946.158, contro la spesa prevista dal progetto presentato al Ministero dell'industria di lire 7.852.533.000, e terminati nel settembre 1995;

l'attuale vertenza è iniziata nel 1998;

la ditta Ciare aveva già presentato nel luglio 1999 un avvio di procedure di mobilità, seguita da un periodo di cassa-integrazione;

il 27 settembre 1999 si raggiungeva un accordo sindacale con il quale la ditta ritirava la procedura di mobilità e si impegnava all'interruzione del decentramento delle lavorazioni e a verificare congiuntamente il rientro in azienda delle lavorazioni già decentrate;

il 1° febbraio 2000 presso la Direzione provinciale del lavoro veniva lamentata da parte sindacale il non rispetto dell'accordo stipulato nel settembre 1999; seguiva un successivo accordo il 27 aprile 2000 nel quale la Ditta si impegnava al mantenimento degli impegni presi, tantochè veniva interrotta la cassa integrazione e si richiedeva ai lavoratori in regime di *part-time* la trasformazione in *full-time* fino al dicembre 2000;

il 28 agosto 2000 la Ciare ha deciso di procedere a 40 licenziamenti e di effettuare i decentramenti di ulteriori quote di produzione,

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti si intenda prendere affinché venga mantenuto il livello occupazionale, evitando gli annuali licenziamenti e i decentramenti produttivi che aggraverebbero ulteriormente la già pesante situazione occupazionale della città di Senigallia;

quali iniziative si intenda prendere in merito a dei finanziamenti che lo Stato ha erogato per una ristrutturazione che nel giro di due anni ha dimostrato la sua inefficacia e che addirittura si vuole smantellare;

quali iniziative si intenda assumere nei confronti dell'azienda affinché vengano discusse le soluzioni proposte dalle organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori e dalle istituzioni locali comune di Senigallia, provincia di Ancona e regione Marche.

(4-20510)

(22 settembre 2000)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, inerente la ditta Ciare spa con sede in Senigallia (Ancona), si rappresenta quanto comunicato dalla competente direzione provinciale del lavoro.

La suddetta società produce altoparlanti dal 1989, in seguito ad una trasformazione aziendale operata in virtù di un finanziamento, *ex lege* n. 46 del 1982, per la predisposizione e realizzazione di un progetto finalizzato all'introduzione in azienda di avanzamenti tecnologici. Le suddette innovazioni avrebbero consentito un miglioramento dei processi produttivi già esistenti e avrebbero, conseguentemente, comportato una maggiore competitività sul mercato.

Il suddetto progetto è stato approvato dal Ministero dell'industria ed è stato realizzato nell'arco di cinque anni (si è concluso il 30 settembre 1995).

Il Ministero dell'industria ha comunicato che, con contratto n. 2350 del 28 febbraio 1994, è stato concesso alla ditta Ciare un finanziamento a tasso agevolato di lire 2.162.202.000 ed un contributo a fondo perduto di lire 1.140.599.000. Sulla base di apposite domande della ditta, sono state erogate, a fronte di costi sostenuti per il primo stato di avanzamento dei lavori, lire 1.387.281.000 di finanziamento e lire 461.764.000 di contributo. Inoltre, il citato Ministero precisa che la legge n. 46 del 1992, inerente agli incentivi per l'innovazione tecnologica, non richiede il mantenimento o l'incremento del livello occupazionale, sia perché finanzia attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, sia perché l'inserimento di automazioni e miglioramenti nel processo produttivo può anche portare ad una riduzione degli addetti alle linee innovate.

Nel 1996, l'azienda ha avviato una prima procedura di mobilità (*ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991), motivata da nuove esigenze strutturali, che ha comportato una riduzione del personale a 110 lavoratori. In seguito, negli anni 1998-99, la società in esame ha subito una nuova crisi produttiva, causata dalla concorrenza asiatica. Tale situazione ha determinato l'avvio di una nuova procedura di mobilità per 43 lavoratori di cui un impiegato 2 intermedi, 40 operai. La motivazione era imputabile alla decisione aziendale di acquistare all'esterno componenti e semilavorati di fascia bassa, anziché produrli all'interno. Il 27 settembre 1999, presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona, è stato raggiunto un accordo, in virtù del quale è stata abbandonata la procedura di mobilità, fatta eccezione per 3 lavoratori, ed è stata avviata la procedura per la cassa integrazione guadagni straordinaria, per i rimanenti 40 lavoratori, a far data dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2000, per crisi aziendale. L'accordo prevedeva, inoltre, l'impegno dell'azienda ad inter-



rompere il decentramento delle lavorazioni, allo scopo di verificare la possibilità di tornare a svolgere in azienda la produzione esterna.

Il piano di rilancio non ha ottenuto tutti i risultati sperati e ciò non ha consentito, dopo la cassa integrazione, il mantenimento dei livelli occupazionali. Pertanto, il 3 agosto 2000 è stata nuovamente attivata la procedura di mobilità per 40 lavoratori su un organico complessivo di 99 dipendenti. Per tale situazione il 17 ottobre 2000, presso la regione Marche, è stato raggiunto un accordo, che ha fissato l'esodo incentivato per 32 lavoratori in esubero. Lo stesso accordo prevede, inoltre, l'impegno sia degli enti pubblici che della stessa Ciare spa a ricollocare i suddetti lavoratori presso le aziende del territorio.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SALVI

(30 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*  
– Premesso che:

dal 1985 la Birra Peroni spa ha avviato un processo di ristrutturazione per lo stabilimento di Napoli che ha causato, nel corso di questi anni, un calo dell'occupazione da 700 addetti agli attuali 199;

la produzione di birra per lo stabilimento di Napoli, nonostante il pesante taglio occupazionale, è passata dai 600.000 ettolitri all'anno prodotti nel 1985 a 1.150.000 litri prodotti oggi;

la Birra Peroni spa si appresta ad operare altri tagli di personale nello stabilimento di Napoli, avviando in data 9 ottobre 2000 la procedura di licenziamento, prevista dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, per 45 lavoratori;

i lavoratori investiti dal provvedimento dell'azienda non potranno utilizzare l'istituto del prepensionamento non avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le motivazioni che l'azienda adduce per richiedere lo stato di crisi risultino falsate e contraddittorie;

se non ritenga di intervenire, con tutti gli strumenti a disposizione, per verificare l'utilizzo dei fondi pubblici per le ristrutturazioni industriali intervenute nel gruppo Birra Peroni spa;

se non ritenga di intraprendere provvedimenti urgenti per garantire il futuro occupazionale del gruppo Birra Peroni spa.

(4-21197)

(13 novembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che la ditta Birra Peroni, per lo stabilimento di Napoli, ha usufruito del trattamento di integrazione salariale per i seguenti periodi:

*ex lege* n. 675 del 12 agosto 1977 per ristrutturazione aziendale: dal 18 agosto 1986 al 19 febbraio 1989;

*ex lege* n. 223 del 23 luglio 1991, per riorganizzazione aziendale: dal 24 febbraio 1992 al 31 maggio 1993 e dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997.

Tutto ciò premesso, si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli dai quali è emerso quanto segue.

La Birra Peroni Industriale spa ha presentato in data 9 ottobre 2000 alle organizzazioni sindacali e alla giunta regionale – ufficio mobilità di Napoli la comunicazione prevista dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni per il licenziamento collettivo di 45 dipendenti su 199 in organico occupati presso lo stabilimento di Napoli, in quanto in esubero rispetto alle esigenze aziendali.

L'azienda ha fatto presente che tali esuberi sono stati determinati dal fatto che nel corso degli ultimi dieci anni ha presentato indicatori economici cosiddetti «piatti» con sensibili ribassi di circa il 9 per cento e, contestualmente, eccedenze produttive intorno al 15 per cento della produzione totale nel mercato europeo; ciò, in particolare, è determinato dalla competizione sempre più accentuata tra i maggiori gruppi industriali del settore che operano nel mercato globale e a costi sempre più competitivi.

Inoltre, l'aumento dinamico dei costi fissi (manodopera, manutenzione, energia, eccetera), maggiorati attualmente del 100 per cento rispetto al decennio passato, ha indotto l'azienda ad attuare un piano per il recupero della competitività.

Tale piano, secondo l'azienda, deve necessariamente realizzarsi attraverso strumenti riorganizzativi, quali l'affidamento delle attività di alcuni reparti (controllo merci, movimentazioni, pubblicità, assistenza tecnica, confezionamento prodotti) a ditte specializzate come avviene ormai in molti settori industriali e commerciali.

Per quanto innanzi detto, l'azienda ha dato corso all'*iter* previsto per legge, ma nel corso degli incontri sindacali non è stato raggiunto alcun accordo nel termine legale dei 45 giorni.

In particolare, gli incontri con le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la determinazione della Birra Peroni a procedere alla risoluzione programmata dei rapporti con il personale in esubero, in contrasto con gli orientamenti delle organizzazioni sindacali (FLAI-CGIL, UILA-UIL, FAT-CISL e SLAI-CODAB) i quali contestano le motivazioni adottate dall'impresa e poste a base degli esuberi, richiedendo, comunque, soluzioni alternative ai licenziamenti.

L'ufficio mobilità della giunta regionale di Napoli, a cui recentemente sono state trasferite le competenze della direzione provinciale del lavoro previste dall'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, ha dato atto con verbale del 9 gennaio 2001 del mancato accordo tra le parti.

Dal 12 gennaio 2001 l'azienda ha già proceduto a licenziare 35 lavoratori in esubero, riservandosi di completare tutti i licenziamenti programmati nel termine di 120 giorni.

In conseguenza di tutto quanto sopra in data 11 gennaio 2001 sono state attuate forme di protesta da parte dei lavoratori. La società ha rappresentato agli organi preposti (prefettura e questura) il fermo dell'attività a causa del picchettaggio degli impianti attuato da alcuni dipendenti.

Nel corso della verifica ispettiva sono state altresì acquisite le seguenti notizie:

il numero dei lavoratori dello stabilimento di Napoli era di 552 unità nel 1985 e di 201 unità nel 2000;

gli investimenti ammessi ad agevolazione alla data del 31 dicembre 2000 riferiti allo stesso stabilimento, ammontano a lire 71.887.503.000 (leggi n. 64 del 1986 e n. 488 del 1992);

lo stabilimento ha attuato dal 1991 le seguenti procedure di licenziamenti collettivi e messa in mobilità: in data 16 aprile 1993 per 48 lavoratori che hanno maturato i presupposti per la pensione INPS con le tutele previste dai punti 6 e 7 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991; in data 15 febbraio 1996 per 85 lavoratori dei quali 65 sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale; in data 27 febbraio 1997 per 47 lavoratori con i requisiti pensionistici e le tutele dell'articolo 7 della citata legge anche provenienti dai periodi di sospensione per cassa integrazione guadagni straordinaria.

Si fa presente, infine, che alla data odierna nello stabilimento è ripresa normalmente l'attività produttiva.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SALVI

(30 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

i due cittadini italiani Riccardo Boldrini e Roberto Corsi, che hanno partecipato alla manifestazione di protesta contro il *World economic forum* di Davos, sono stati espulsi il 31 gennaio 2001 dal territorio svizzero;

erano stati fermati a Zurigo la sera del 27 gennaio dove avevano suonato sul carro musicale che accompagnava la manifestazione e portati in un posto di polizia dopo essere stati malmenati e feriti ai polsi a causa delle manette troppo strette; sono stati trattenuti per 4 giorni senza che fosse loro permesso di mettersi in contatto con le autorità diplomatiche italiane o con i propri familiari; per protestare contro tale

regime si sono messi in sciopero della fame; al momento dell'espulsione è stato loro sottratto il denaro, rotto un telefonino per evitare che venissero letti i messaggi e ancora percossi;

Riccardo Boldrini, il 30 gennaio, veniva portato all'aeroporto per essere espulso ma, trattandosi di un errore di persona, è stato trattenuto per un giorno al centro di detenzione che si trova accanto allo scalo aeroportuale;

il reato contestato ai due giovani italiani, e notificato solo verbalmente, è di manifestazione non autorizzata;

la Farnesina è stata immediatamente informata del fermo dei due italiani ma il nostro consolato di Zurigo ed il nostro ambasciatore hanno dichiarato, il 29 gennaio, di non saperne nulla. Ministri, Sottosegretari e parlamentari italiani, invece, si erano subito attivati per segnalare la situazione degli italiani e per richiedere l'intervento dell'ambasciatore;

la impossibilità di contatti con l'Italia, con gli avvocati o con le rappresentanze consolari è in contrasto con quanto prevede la Convenzione di Vienna che riconosce ai cittadini stranieri il diritto di parlare con il loro console e di conseguenza essere assistiti da un legale;

i due giovani sono stati espulsi il 31 gennaio, senza alcuna chiara motivazione scritta, su due diversi voli; mentre il consolato italiano non conosceva né il numero del volo né l'ora, la polizia degli stranieri di Zurigo comunicava tali informazioni ai legali italiani dei due giovani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare al più presto per quali ragioni il Consolato e l'Ambasciata Italiana a Zurigo abbiano così palesemente sottovalutato l'episodio, non siano intervenuti immediatamente per garantire i diritti previsti dalla Convenzione di Vienna e attivare tutti i provvedimenti necessari a tutelare cittadini italiani in difficoltà.

(4-22069)

(1° febbraio 2001)

RISPOSTA. - Il consolato generale d'Italia a Zurigo si è immediatamente attivato presso le autorità locali fin dalla notte del 27 gennaio 2001 per assumere informazioni sul fermo dei connazionali Riccardo Boldrini e Roberto Corsi e per fornire ogni utile assistenza ai loro familiari. In particolare, il funzionario di turno del consolato, signora Dumino, è stata in contatto con le famiglie dei signori Corsi e Boldrini fin dalle ore 23.30 e ha spiegato loro che le autorità di polizia, immediatamente contattate, confermavano lo stato di fermo per danni a cose e persone in attesa dell'interrogatorio, che non avrebbe avuto luogo prima della mattina successiva di domenica 28 gennaio.

Nel pomeriggio di domenica 28 il consolato generale provvedeva a contattare le autorità zurighesi, che dichiaravano che i connazionali si trovavano presso un posto di polizia, e non in carcere, ed aggiungevano che non potevano essere rilasciate altre notizie in attesa di ulteriori interrogatori. Il console generale avanzava quindi richiesta di incontrare i

signori Corsi e Boldrini, pur sapendo che tale incontro non sarebbe stato consentito dalle leggi locali, che prevedono tre giorni per l'interrogatorio e, solo successivamente a questo, la formalizzazione dei capi d'accusa ed un'indagine approfondita per la conferma degli stessi. La richiesta di incontrare i connazionali veniva pertanto respinta dalle autorità locali. In merito va peraltro sottolineato che l'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari dispone che l'esercizio del diritto di visita da parte dell'autorità consolare dev'essere esercitato nel quadro delle leggi e regolamenti locali.

Nella giornata di lunedì il consolato generale a Zurigo contattava nuovamente le autorità di polizia e da queste veniva confermato che i connazionali sarebbero stati rilasciati tra martedì 30 e mercoledì 31, ed espulsi dalla Svizzera «per partecipazione a manifestazione non autorizzata e danni materiali». Successivamente le stesse autorità informavano che l'espulsione sarebbe avvenuta per via aerea verso Roma e, con un'ultima correzione, comunicavano infine che il Corsi ed il Boldrini sarebbero stati espulsi via aerea a Milano, fornendo al consolato il numero e l'ora del volo. Di tutti questi sviluppi il consolato generale ha informato tempestivamente gli amici e parenti dei predetti a Roma, ed al ministro Belillo, in contatto diretto con l'ambasciatore a Berna, venivano date le medesime informazioni.

Inoltre, relativamente ai maltrattamenti che i connazionali avrebbero subito da parte delle autorità svizzere, alla sottrazione di denaro e al danno arrecato ai loro cellulari, il console generale a Zurigo ha trasmesso all'assessore per l'ordine pubblico una richiesta di chiarimenti. In data 22 febbraio l'assessore ha confermato di avere ricevuto tale lettera e si è riservato di rispondere esaurientemente dopo gli opportuni accertamenti disposti presso gli organi di polizia.

Non si rileva pertanto mancanza di assistenza da parte del consolato generale d'Italia a Zurigo e dell'ambasciata a Berna, che si sono tenuti in stretto contatto sia con le autorità locali che con i familiari dei nostri connazionali sin dal momento del loro fermo, e che hanno fornito ogni possibile attenzione consentita dalle leggi locali e dalle vigenti convenzioni internazionali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(28 marzo 2001)

---

SARACCO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che è noto che numerosi prodotti per l'igiene personale largamente diffusi contengono una sostanza denominata sodium laureth sulfate o, più semplicemente, SLS;

che tale sostanza sarebbe utilizzata perchè produce una schiuma abbondante e per il suo basso costo, nonostante esistano dubbi sulla sua innocuità dal punto di vista cancerogeno;

che la tutela della salute pubblica esige di provare l'ammissibilità di sostanze quando sopravvengono nuove circostanze che inducono a rivedere l'eventuale pregresso giudizio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre sulla sostanza sopra richiamata ogni opportuno accertamento volto a dissipare ogni dubbio sulla dannosità per la salute.

(4-20460)

(20 settembre 2000)

RISPOSTA. – La denominazione «Sodium Laureth Sulfate, SLES» si riferisce al sale sodico dell'alcool laurilico etossilato (da 1 a 4 moli di ossido di etilene) e solfato, di formula generale  $C_{12}H_{25}O(CH_2CH_2O)_n-SO_3Na$ , appartenente alla categoria degli alchil eteri solfati.

Questa comprende una varietà di prodotti derivanti dalla solfatazione di alcoli grassi etossilati naturali (prevalentemente  $C_{12}$ ); poli (ossidi 1,2-etandiil), a-dodecil-w-idrossi solfato, sale di Me; Me = Na, Mg, ammonio o alcanolamine) o sintetici ( $C_{12-15}$ ) e poi neutralizzati con alcali.

La denominazione dei vari prodotti tiene conto del grado di etossilazione ( $n_{medio} = 1-4; 5; 7; 8; 12$ ) e della natura della catena alchilica.

Lo SLES è generalmente ottenibile a due concentrazioni caratteristiche: 27,5 per cento (concentrazione massima oltre la quale il prodotto comincia ad essere eccessivamente viscoso) e 70 per cento.

Il Sodium Laureth Sulfate (il cui acronimo corrente è SLES, e non SLS, che normalmente si riferisce a Sodium Lauryl Sulfate) è un tensioattivo fornito da 21 produttori sotto una molteplicità di denominazioni commerciali; (134), cui corrispondono prodotti di differenti caratteristiche e concentrazione («International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook», Seventh Edition 1997, Editors John A. Wenninger G.N. McEwen, Published by CTFA: Vol. 2, p.1282-1283).

La stessa fonte riporta 23 categorie di prodotti cosmetici che possono contenere questo tensioattivo, dai coloranti per capelli alle maschere di fango ai prodotti di detergenza nelle più varie forme.

Oltre il 75 per cento dei prodotti detergenti cosmetici del mercato contiene lauril eteri solfati a concentrazioni molto variabili, da 0,1 per cento in prodotti struccanti, fino oltre il 50 per cento in bagni schiuma (R. Leporatti, L. Rigano, R. Trenti. «Gli alchil eteri solfati a 60 anni dalla scoperta». Cosmetic Technology, 1, 19-27, 1999).

Non esiste alcuna evidenza circa i possibili rischi di cancerogenesi nell'uomo relativamente a prodotti cosmetici contenenti SLES.

È prassi normale quella di riconsiderare periodicamente l'ammissibilità delle sostanze sulla base di nuovi elementi di valutazione.

Nel caso specifico ciò non si pone risultando attualmente che, nelle normali condizioni d'uso, lo SLES non comporta particolari rischi tossicologici per l'uomo.

I dubbi sulla dannosità per la salute dello SLES sono stati sollevati da notizie prive di fondamento apparse su Internet; tali dubbi sono stati

già dissipati da autorevoli comunicati, tra cui da ultimo quello dell'Unipro pubblicato su «Kosmetica» (1,38-40, 2001).

*Il Ministro della sanità*

VERONESI

(9 aprile 2001)

---

VERALDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che da oltre un decennio il Ministero della pubblica istruzione, con ordinanze annuali, utilizza quali presidi incaricati circa 1600 docenti collocati in apposite graduatorie e forniti di elevati titoli professionali;

che costoro hanno svolto con grande dignità e capacità il loro difficile compito;

che, a seguito della recente riforma, che accorpa istituti e classi, la figura del preside incaricato è destinata a scomparire, con il conseguente ritorno alla docenza di queste migliaia di benemeriti, i quali, spesso in condizioni difficili, hanno svolto le stesse funzioni dei presidi titolari, senza avere avuto neppure la possibilità di frequentare i corsi di formazione per tale qualifica,

si chiede di sapere se non si intenda promuovere adeguate misure legislative per il riconoscimento delle funzioni svolte e della professionalità dimostrata per lunghi anni dai predetti docenti, anche mediante la loro collocazione in un apposito ruolo ad esaurimento di «dirigenti scolastici già incaricati» che consenta all'amministrazione di continuare a giovare della loro collaudata competenza e capacità professionale.

(4-18660)

(21 marzo 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che l'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel disciplinare le modalità di accesso alla dirigenza scolastica, prevede specificatamente, per coloro che hanno effettivamente svolto il servizio di preside incaricato per almeno un triennio, la riserva del 50 per cento dei posti disponibili, nonchè un *iter* concorsuale differenziato considerando i titoli acquisiti nell'espletamento delle funzioni di preside.

Il relativo bando di concorso è al momento in via di definizione e verrà emanato non appena saranno completate le procedure preliminari e propedeutiche al completamento del bando medesimo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

